SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1981-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CENGARLE)

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. *Stampato Camera n.* **3561**)

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Contributi ad enti - Formazione professionale)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1981, che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 1986, mira a reperire fonti di finanziamento per permettere la copertura delle spese generali degli enti privati che si occupano di svolgere attività di formazione professionale.

Come è noto, molti di tali enti rivestono caratteristiche di serietà e professionalità — molti sono anche espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori — talchè l'attività da loro svolta è sicuramente di grande rilievo, soprattutto in un momento come l'attuale, nel quale la transizione ad un nuovo sistema industriale, profondamente trasformato dal processo in atto di evoluzione tecnologica, costringe gli operatori economici a ricercare personale dotato di elevate e moderne qualificazioni professionali. Per questo motivo è opportuno incentivare con finanziamenti pubblici l'attività degli istituti di formazione, nella consapevolezza che i criteri restrittivi previsti dalla normativa approvata dalla Camera dei deputati potranno evitare che si corra il rischio — evidenziato negli interventi in Commissione da parte dei senatori del Gruppo comunista e nel parere reso sul disegno di legge dalla Commissione istruzione — che finanziamenti possano essere attribuiti anche ad organismi che non svolgono un'azione formativa adeguata e seria o che mirano semplicemente ad arricchirsi con fondi pubblici.

Quanto al rilievo, emerso nel corso della discussione, in base al quale la formazione professionale sarebbe materia di esclusiva competenza regionale, non può farsi a meno di rilevare che lo Stato resta pur libero di fissare criteri di indirizzo sulla questione e di incentivare l'azione dei soggetti privati nel settore con fondi aggiuntivi.

Con questo spirito la Commissione, contrari i commissari del Gruppo comunista, ha accolto il disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CENGARLE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

18 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. I criteri e le modalità da utilizzare per determinare l'entità dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Art. 3.

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonchè delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

Art. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 — di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori — e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.